

 Al Direttore Sanitario ASL Na2 nord

 Dott. A. Iovino

 Agli Specialisti Ambulatoriali e altre

Professioni ASL Na2 nord

SEDI

Oggetto: Formazione Specialisti Ambulatoriali Interni.

Gentile Direttore,

 a tutt’oggi la sua circolare che riguarda l’aggiornamento professionale della categoria e che, con semplicismo matematico, assegna ai nostri Specialisti massimo 32 ore di aggiornamento, continua a danneggiare i nostri specialisti. Sono diversi i Direttori di Distretto che non ritengono discostarsi da quella circolare in mancanza di una ulteriore circolare di precisazione. E’ necessario quindi che le ricordi alcuni punti essenziali della vicenda.

Come a lei noto, la materia è disciplinata dall’art. 33 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con la Specialistica Ambulatoriale e le altre Professioni. Lo stesso articolo, tuttavia, rimanda a quanto previsto dalle Linee Guida derivante dall’Accordo tra Governo e Regioni, così come previsto dal decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281. Tali Linee Guida sono state finalmente approvate dal Consiglio dei Ministri, in data 16 aprile 2012, e pubblicate in G.U., n. 111 del 14 maggio 2012, e prevedono l’acquisizione di 150 crediti, da ottemperare nel triennio 2011/13.

Solo il corretto confronto tra le due fonti può condurre ad una giusta interpretazione dell’aggiornamento professionale degli Specialisti Ambulatoriali (SAI) e dei Professionisti che operano nella Azienda da lei diretta.

Innanzitutto è da evidenziare come “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo”, inoltre il comma 9, del ricordato art. 33, cita “lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo”. Si deve, quindi, valutare con attenzione, sia da parte degli Specialisti che dell’Azienda, tutte le implicazioni che tali tesi comportano. E’ anche da sottolineare come la Formazione sia materia di interesse regionale mentre, come è noto, non vi è stata sino ad oggi, da parte della Regione Campania, né una direttiva che indichi gli obiettivi formativi, sia al personale medico e sanitario che alle Aziende, né tanto meno la volontà di procedere ad Accordi Integrativi con le categorie interessate.

Per tutti i motivi sin qui riferiti è necessario, dunque, prevedere un accordo tra l’Azienda e la nostra Associazione che non sia frutto di puri calcoli matematici ma che miri alla crescita culturale e professionale del medico e del professionista inerenti i servizi e le prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza nonché ulteriori, o integrative, competenze relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali e aziendali.

Per tale motivo la Regione Campania, più volte attraverso il Comitato ex art. 25, ma anche i numerosi Accordi Aziendali, non ultimo quello previsto dalle ex Asl Na2 e 3, successivamente fatto proprio dalla precedente Dirigenza dell’Asl Na2 nord, hanno previsto che l’aggiornamento professionale dello Specialista avvenga con lo stesso numero di ore della Dirigenza. Tra i motivi di tale indicazione il fatto che lo SAI può essere inserito nell’insegnamento universitario di base pre-laurea, nell’aggiornamento e audit clinico, nella ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione, inoltre può effettuare attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico-infermieristico), attività di tutoraggio ed insegnamento pre-post- laurea (scuole di specializzazione).

Ancora si deve evidenziare come gli Accordi regionali debbano prevedere anche la disciplina dei permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.) e percorsi formativi autogestiti a cui sono da destinare appositi finanziamenti da concordare con la nostra Organizzazione.

Infine l’Accordo Governo - Regioni prevede che gli obiettivi formativi devono essere bilanciati tra quelli individuali (tecnico-professionali) nel settore specifico di attività (o specializzazione), quelli di produzione delle attività sanitarie (di processo) e di promozione di miglioramento dell’appropriatezza (di sistema), tutti collegati ai Livelli Essenziali di Assistenza. Queste tre aree andranno a delineare il Dossier formativo del singolo professionista. Mentre riteniamo che le ultime due aree sono di maggior competenza dell’Azienda (ma non esclusiva), la prima, quella tecnica-professionale, deve essere appannaggio del singolo Specialista che potrà così affinare le proprie competenze in corsi uni o multi-disciplinari, a seconda delle proprie lacune formative. Per quanto il Dipartimento di Formazione dell’ASL Na2nord sia tra i più efficienti e tra quelli che produce il maggior numero di corsi, sempre di sicuro interesse e qualitativamente apprezzabili, molte sono le branche non ricomprese dall’attuale sistema formativo aziendale (ORL, Oculistica, NPI, Reumatologia, Dermatologia, Anestesia, Chirurgia etc.) segno della estrema complessità del sistema e dell’elevato numero di specializzazioni che fanno capo al nostro ACN.

Una novità intervenuta in questo ultimo periodo, che rafforza quanto sin ora espresso, è la emanazione del decreto n. 135 del 10/10/2012 avente ad oggetto: Approvazione atto di indirizzo per l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania. Orbene tale atto prevede alla Sezione 1, comma 5.4, un apposito articolato riguardante la Formazione Continua. Giova in particolare citare che “La formazione deve rappresentare il punto di incontro tra il sistema organizzativo e la qualità delle prestazioni erogate e deve perseguire la concreta integrazione tra gli operatori che hanno la responsabilità della gestione dei processi produttivi … (omissis). Per tale ragione l’offerta formativa deve essere ampia e diversificata sia nelle metodologie che negli strumenti formativi per garantire percorsi di apprendimento coerenti ai bisogni dei partecipanti e trasferibili al contesto operativo di riferimento”.

Non si può inoltre tacere anche il capitolo dell’aggiornamento all’estero, previsto dalle più volte citate linee guida, che da solo pur assegnando un numero di crediti insufficiente per l’aggiornamento auto-gestito porterebbe sicuramente all’esaurimento delle 32 ore previste dalla sua circolare. Tale riferimento anche a chiarimento che le 32 ore non possono essere automaticamente trasformate in 32 crediti e non possono esaurire il 30% di crediti previsti dal comma 8 dell’art. 33.

Ci preme infine ricordare come l’ACN preveda chiaramente che lo SAI abbia un unico rapporto con il SSR e non con la singola ASL o, peggio ancora, con il singolo Distretto, per cui le ore di aggiornamento professionale verranno raccolte dal Distretto dove lo Specialista ha il maggior numero di ore (al pari del permesso retribuito e della malattia) che provvederà a controllare che non vi siano difformità rispetto a quanto previsto dagli Accordi Regionali e, in assenza di questo, dalle disposizioni del Comitato ex art. 25, che le ricordiamo essere deputato a fornire linee di indirizzo alle aziende in merito alla corretta ed uniforme interpretazione e applicazione delle norme del presente Accordo. Ovviamente il limite di 208 ore deve essere calcolato al netto delle ferie e delle assenze (malattia, aspettativa) ed è da riferirsi, come da lei giustamente evidenziato, allo Specialista che esercita 38 ore settimanali, calcolando le ore di aggiornamento da usufruire proporzionalmente al numero di incarico settimanale (sul totale delle ore di incarico totali e non delle ore di incarico nella singola Azienda)

In attesa, quindi, di un nuovo AIR che ai sensi della lettera h, art. 4, dell’ACN vigente, modifichi l’attuale organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento professionale, si invita la S.V. di poter consentire agli Specialisti pagati dall’ASL Na2 nord di usufruire delle 4 ore settimanali di aggiornamento, così come effettuato dalle altre Aziende regionali e previsto dalle disposizioni del Comitato regionale ex art. 25.

 Sicuri di una rivalutazione della sua nota in tempi rapidi, poiché alcuni Responsabili di Distretto stanno tramutando l’aggiornamento fin qui conseguito, eccedente le 32 ore, in permesso annuale retribuito, cosa di una gravità inaudita che spingerà gli iscritti, sostenuti dal sindacato, ad adire le vie legali, in attesa di sentirla, le porgo i miei più cordiali saluti.

**Gabriele Peperoni**

**Segretario Provinciale**

In conformità al Decreto Legislativo n.196/03 del 30/06/03, ai sensi dell’art.13 del codice in materia di trattamento di dati personali, Vi informiamo che i dati in nostro possesso sono utilizzati per verifiche sul grado di soddisfazione dei servizi offerti, per il trattamento dei curricula, invio di promozioni o materiale pubblicitario di nuovi prodotti o servizi, inviti a manifestazioni, convegni workshop, trasmissione di dati a mezzo fax a società del gruppo, collegate o che collaborano con SUMAI – NAPOLI.

E’ un suo diritto, secondo l’art. 7 del suddetto decreto, chiedere quali sono i suoi dati sottoposti al trattamento, le modalità del loro utilizzo, e potrà chiederne la correzione, cancellazione od opporsi al trattamento stesso tramite richiesta, inviata per raccomandata a SUMAI – NAPOLI, Via Giuseppe Silvati n.32, 80141 Napoli quale Titolare dei dati.